



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Spett.le Operatore Economico

Oggetto: Ordinanza n. 56/2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione a seguito del Sisma 2016. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 2 co. 2 bis e 14 co.4 bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento dei servizi di indagini e rilievi preliminari finalizzati alla redazione della progettazione definitiva da restituire in modalità BIM compresa relazione geologica, la verifica preventiva dell'interesse archeologico e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali per la realizzazione della nuova Caserma dell'arma dei Carabinieri sita nel Comune di Visso.

CIG: 82385488E0 - CUP:G63I18000100001

LETTERA D'INVITO-DISCIPLINARE DI GARA

Riservata esclusivamente agli operatori economici inviati secondo le modalità di cui alla Determinazione a contrarre n. prot. 2020/2707/DRM del 24/04/2020.

**Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marina Borsella**



Via Fermo,1 – 60128 Ancona – Tel. 071/289911 – Fax. 06/50516073

✉ e-mail: dre.marche@agenziademanio.it

pec: dre_Marche@pce.agenziademanio.it



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Sommario

1. PREMESSE.....	4
1.1 Il sistema.....	5
1.2 Gestore del sistema.....	6
1.3 Registrazione.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 Documenti di gara.....	7
2.2 Chiarimenti.....	8
3. COMUNICAZIONI.....	8
4. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO.....	8
4.1 Valore stimato dell'appalto.....	9
5. DISCIPLINA NORMATIVA.....	12
6. DURATA DEL SERVIZIO.....	13
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	15
8. REQUISITI GENERALI.....	18
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	19
9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	19
9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	23
9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:.....	24
9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.....	26
9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI.....	28
10. AVVALIMENTO.....	29
11. SUBAPPALTO.....	30
12. GARANZIA PROVVISORIA.....	31
13. CAUZIONE DEFINITIVA.....	35
14. SOPRALLUOGO.....	35
15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	36
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	36
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	40
18. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41
18.1 Domanda di partecipazione.....	41
18.2 Documento di gara unico europeo.....	43
18.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	46
18.3.1 Dichiarazioni integrative.....	46
18.3.2 Documentazione a corredo.....	48
18.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	49
19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....	50



Via Fermo,1 – 60128 Ancona – Tel. 071/289911 – Fax. 06/50516073

✉ e-mail: dre.marche@agenziademanio.it

pec: dre_Marche@pce.agenziademanio.it

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	51
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	51
22. APERTURA E VERIFICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE	52
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	53
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	53
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	55
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	55
27. PROTOCOLLO DI LEGALITA'	56
28. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA	59



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 2707 del 24/04/2020 questa Amministrazione ha disposto di affidare i servizi di **indagini e relazione geologica, verifica preventiva di interesse archeologico, progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pratiche catastali inerenti ai lavori di ricostruzione della Caserma dei Carabinieri di Visso**, rientrante negli interventi di ricostruzione di immobili siti nel territorio della Regione Marche, individuati come di importanza essenziale ai sensi dell'art. 14 comma 3 bis.1 del D.L. 189/2016 e dell' art. 3 dell' Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a seguito del sisma 2016.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 2, comma 2bis, del D.L. 189/2016 e con invito rivolto a massimo n. 12 operatori economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d'interesse.

L'intervento rientra fra quelli individuati nel programma approvato con l'Ordinanza n.56 del 10 maggio 2018 del "Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" (d'ora in avanti definito anche "Commissario straordinario").

L'intervento di cui alla presente procedura è stato individuato dal Commissario Straordinario come "intervento di importanza essenziale", ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis 1 dell'art. 14 del D.L. 189/2016 e lo scrivente soggetto attuatore si è avvalso delle facoltà di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi del D.L. n.189/2016 art. 2 comma 2 bis, modificato dalla L. 156/2019 di conversione del D.L. 123/2019 nonché secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, con invio rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco Speciale dei professionisti.

La presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'ANAC.

L'avviso per manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 18/05/2020 sul profilo committente www.agenziademanio.it, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell'ufficio Speciale Ricostruzione Marche, nonché trasmesso agli ordini professionali di riferimento regionali ed ai relativi Consigli nazionali, per una durata di almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle Linee Guida Anac n. 4.

In data 10/06/2020 sono state espletate le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione di n. 12 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Con la presente si comunica che a seguito delle espletate operazioni di sorteggio di cui sopra codesto Operatore Economico è stato invitato a presentare offerta per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.

La procedura negoziata è interamente svolta con l'utilizzo della piattaforma informatica Consip S.p.a., conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite tutte le fasi, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dalla Determina.



Via Fermo,1 – 60128 Ancona – Tel. 071/289911 – Fax. 06/50516073

✉ e-mail: dre.marche@agenziademanio.it

pec: dre_Marche@pce.agenziademanio.it

1.1 Il sistema

Come già anticipato nell'Avviso di indagine di mercato, la presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

L'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- 1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- 2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e

fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.2 Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'**Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche**, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

1.3 Registrazione

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema

e-Procurement. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, **Allegato VI**), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito-Disciplinare di gara, con i relativi allegati:
 - Domanda di partecipazione (All I);
 - Modello DGUE (All II);
 - Dichiarazione integrativa al DGUE (All III);
 - Patto di integrità (All. IV);
 - Modello richiesta sopralluogo (All. V);
 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (All. VIII);
 - Regole del Sistema e-Procurement (All. VI);
 - Tabella Riepilogo requisiti professionali (All.VII);
- 2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati:
 - All. A Documento preliminare alla progettazione;
 - All. B Determinazione del corrispettivo
- 3) Capitolato "BIMSM-SPECIFICA METODOLOGICA"
- 4) Protocollo quadro di legalità del 26/07/2017
- 5) Schema di contratto

La documentazione di gara può essere reperita sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» nonché di quelle contenute nel "Documento tecnico-giuridico, finalizzato al riutilizzo degli Aggregati Riciclati" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1601 del 28/12/2017.

La progettazione dovrà essere redatta:

-
- a) mediante l'utilizzo del "*Prezziario unico del cratere del Centro Italia*", di cui all'art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 58 del 4 luglio 2018 ;
 - b) secondo le modalità indicate nel documento "*BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA*"; come meglio descritto nel documento di gara n. 4 "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale"
 - c) tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) sopra richiamati.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 18,00 del giorno 19/06/2020**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 23/06/2020 in formato elettronico, mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura. ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

3. COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "*Area comunicazioni*" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

4. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- 1) Indagini e rilievi preliminari;
- 2) Verifica preventiva dell'interesse archeologico;

- 3) Progettazione definitiva;
- 4) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- 5) Direzione lavori;
- 6) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- 7) Pratiche catastali;
- 8) Partecipazione a tutte le riunioni necessarie ad eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza Permanente di cui all'art. 16 del D.L. n. 189/2016;
- 9) Predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla-osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

Si evidenzia che, stante la particolarità dell'intervento, la progettazione dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali

NB. ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56/2018 gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione potranno essere affidati soltanto dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario.

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016:

- la **prestazione principale** si sostanzia in attività relative a categoria e ID: E.15 – EDILIZIA;
- la **prestazione secondaria** è costituita da attività relative a categoria e ID: S.03, S.04 – STRUTTURE e IA.01, IA.02, IA.04 - IMPIANTI.

Considerata l'unicità della fase progettuale e la necessità di garantire la funzionalità, l'omogeneità, la fruibilità e la fattibilità del servizio, non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51 del d. lgs. 50/2016.

4.1 Valore stimato dell'appalto

Per l'esecuzione di tutte le attività sopra elencate afferenti i servizi, l'importo complessivo a base di gara è pari ad € 205.103,98 (duecentocinquemilacentotrentanove/98) al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali professionali, di cui € 10.255,20 quale costo della manodopera ed € 450,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso ed esclusivamente connessi all'esecuzione dei sondaggi e delle prove preliminari alla progettazione.

Tabella 1. Descrizione del lotto

Denominazione Edificio	Importo a base di gara	Di cui costi della manodopera	Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Caserma dell'Arma dei Carabinieri	€ 205.103,98	€ 10255,20	€ 450,00

L'importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

L'appalto è finanziato ai sensi dell'Ordinanza n. 56/2018 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione a seguito del sisma 2016. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 bis del Codice.

Il dettaglio delle prestazioni in oggetto è il seguente:

Tabella 2: Oggetto dell'appalto - CPV 71250000-5

Fasi	Descrizione delle prestazioni	Importo (€)
A	Indagini e rilievi preliminari	9.147,00
B	Verifica preventiva di interesse archeologico	1.164,48
	Progetto definitivo	73.096,13
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	12.340,75
Sub Totale (Fase A+B)		95.748,36
C	Direzione lavori	74.909,73
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	30.851,89
	Pratiche catastali	3.594,00
Sub Totale (Fase C)		109.355,62
IMPORTO A BASE DI GARA		205.103,98
	Di cui Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso) (c.a.5% FASE A)	450,00
	Di cui costi della manodopera (di cui 5% su tutte le fasi)	10.255,20
Importo totale soggetto a ribasso		204.653,98

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2].

Tabella 3: Categorie, ID e tariffe

Incarico di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo compenso (netto spese)	Spese e oneri 10%
EDILIZIA: E.15	I/c	0,95	€ 434.226,00	* Qbl.10, QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06 QbII.07,	€ 25.594,48	€ 2.559,45

				QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbIII.07		
				** Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 29.830,82	€ 2.983,08
Somma					€ 55.425,30	€ 5.542,53
STRUTTURE: S.03	I/g	0,95	€ 200.412,00	* Qbl.10, QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbIII.07	€ 15.881,65	€ 1.588,16
				** Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 18.015,33	€ 1.801,53
Somma					€ 33.896,98	€ 3.389,69
STRUTTURE: S.04	IX/b	0,90	€ 144.742,00	* Qbl.10, QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbIII.07	€ 13.116,64	€ 1.311,66
				** Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 13.553,62	€ 1.355,36
Somma					€ 26.670,26	€ 2.667,02
IMPIANTI: IA.01	III/a	0,75	€ 77.938,00	* QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21,	€ 4.762,85	€ 476,29

				<i>QbIII.07</i>		
				** <i>Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12</i>	€ 6.856,85	€ 685,69
Somma					€ 11.619,70	€ 1.161,98
<i>IMPIANTI: IA.02</i>	<i>III/b</i>	<i>0,85</i>	€ 122.474,00	* <i>QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbIII.07</i>	€ 7.379,07	€ 737,91
				** <i>Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12</i>	€ 10.623,31	€ 1.062,33
Somma					€ 18.002,38	€ 1.800,24
<i>IMPIANTI: IA.04</i>	<i>III/c</i>	<i>1,30</i>	€ 133.608,00	* <i>QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbIII.07</i>	€ 11.993,82	€ 1.199,38
				** <i>Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12</i>	€ 17.267,00	€ 1.726,70
Somma					€ 29.260,82	€ 2.926,08
Totale parziale comprensivo di spese e oneri					€ 192.362,98	
Indagini e rilievi preliminari					€ 9.147,00	
Pratiche catastali					€ 3.594,00	
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 205.103,98	

5. DISCIPLINA NORMATIVA

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in particolare dal D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii (per brevità, "Codice");

-
- Linee Guida ANAC n. 1 recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
 - Linee Guida ANAC n. 2 recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”;
 - Linee Guida ANAC n. 4 recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*”;
 - D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” modificato dalla L. n.156 del 2019;
 - L’*“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”* del 28/12/2016 sottoscritto dal Commissario del Governo per la Ricostruzione post sisma 2016, il Presidente dell’ANAC e e l’A.D. di Invitalia;
 - Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 56 del 10 maggio 2018, n. 58 del 04/07/2018 e n. 61 del 01/08/2018;
 - Decreto Ministeriale, M.A.T.T.M., dell’11 ottobre 2017 “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”;
 - Decreto Ministeriale del 7 marzo 2012 recante “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento*”;
 - Decreto Ministeriale, M.I.T., del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
 - Decreto Ministeriale, M.I.T., del 17 gennaio 2018, *Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»*;
 - Circolare Ministeriale M.I.T., del 21 gennaio 2019, n. 7, *Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”»* di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018;
 - norme contenute nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
 - condizioni generali e particolari del servizio riportati nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l’esecuzione del servizio;
 - normativa applicabile in materia di contratti pubblici;
 - normativa di settore, richiamata nel Documento di Indirizzo alla Progettazione/Capitolato tecnico-prestazionale;

Norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato alle fonti suindicate

6. DURATA DEL SERVIZIO

Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini:

- 1) Esecuzione delle indagini e redazione della progettazione definitiva e del piano di sicurezza e coordinamento nel termine massimo di n. **80 giorni**, naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio da parte del DEC. Al citato verbale

dovrà essere allegato il Piano di Lavoro che dovrà essere presentato entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, relativo all'esecuzione delle singole fasi del servizio;

- 2) eventuale adeguamento del progetto definitivo e del piano di sicurezza e di coordinamento alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 (modificato dalla L. n.156 del 2019) nel termine massimo di **15 giorni** naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;
- 3) eventuale adeguamento del progetto definitivo e del piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della verifica e validazione del progetto nel termine massimo di **10 giorni** naturali e consecutivi.

Relativamente ai termini di cui sopra si precisa quanto segue:

- è opportuno precisare che i termini contrattuali potranno essere sospesi quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 del D.M. n. 49/2018, ovvero in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri necessari, che dovranno essere resi dagli Enti competenti non direttamente coinvolti nella presente procedura. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, i medesimi termini decorreranno nuovamente con la ripresa dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 23 del D.M. n. 49/2018;
- per quanto concerne i termini relativi alla Direzione Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e quelli relativi alle pratiche catastali, si rappresenta che l'inizio delle predette attività decorrerà dalla consegna del servizio (relativo alla FASE C) da parte del DEC e la durata sarà correlata a quella dei lavori.
- ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56/2018 gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario;
- con riferimento alla prestazione di Assistenza al Collaudo, la stessa sarà vincolata alla conclusione definitiva delle attività di Collaudo dell'opera, che si intende raggiunta con l'emissione del certificato di collaudo;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile ai sensi dell'art. 113 bis del Codice una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico prestazionale;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza 56/2018, i progetti definitivi una volta predisposti sono sottoposti all'approvazione della Conferenza permanente a norma dell'art. 16, comma 3, lett. a-bis) del D.L. 189/2016;
- a norma di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 dell'Ordinanza 56/2018, il termine complessivo per la progettazione è sospeso per tutto il tempo necessario all'esame del progetto definitivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a-bis del Decreto Legge 189/2016;
- il cronoprogramma indicato è al netto dei tempi per il rilascio di pareri / nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti e/o di quelle usuarie.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici invitati a presentare offerta possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Come previsto dalle **Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) 2018**, le prove di laboratorio su terre e rocce devono essere effettuate a cura di laboratori dotati delle qualificazioni e/o autorizzazioni di cui all'**art. 59 del D.P.R. 380/2001**.

Le prestazioni di cui al punto precedente possono essere eseguite dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato e/o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa, sia in maniera stabile che attraverso la partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero le prestazioni possono essere subappaltate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice, come specificato al par. 11.

Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del Codice, purché siano iscritti all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016. **In alternativa** all'iscrizione, sono ammessi i soggetti che dimostrino o esibiscano apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione, in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse, la domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, **ovvero** che siano iscritti, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del DL 189/2016, ad uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture – UTG ex art. 1 co. 52 L 190/2012 (white – list) e che abbiano presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del Codice per l'espletamento delle attività di indagine geologica previste dall'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, nonché delle attività di indagine di cui all'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

Con riguardo alla **verifica preventiva dell'interesse archeologico**, si rappresenta che tale prestazione può essere resa dal concorrente stesso, qualora l'archeologo sia inserito nella sua struttura operativa, sia in maniera stabile che attraverso la partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero detta prestazione può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice. Si specifica che laddove non partecipi in proprio quale componente di un RTP, lo stesso potrà essere legato da un rapporto giuridico/contrattuale anche con un operatore non riconducibile ai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, purché quest'ultimo partecipi al raggruppamento limitatamente alle prestazioni di spettanza dell'archeologo.

Il soggetto, singolo o associato, che assume la verifica preventiva dell'interesse archeologico può essere pertanto ricondotto anche nell'alveo dei soggetti di cui all'art. 45 del Codice. In tale ultimo caso, il soggetto ex art. 45 del Codice dovrà possedere l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia di cui all'art. 30 del DL 189/2016 ovvero presentare le certificazioni alternative già indicate al capoverso precedente per i "Laboratori ex art. 59", ferma restando – in capo al professionista avente la qualifica di Archeologo – l'iscrizione all'Elenco speciale di cui all'art. 34 del DL 189/2016.

L'iscrizione all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 è richiesta per ciascun soggetto di cui all'art. 46 del Codice, sia se partecipante in forma singola, sia se partecipante in forma associata come componente di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, con inclusione del professionista incaricato della relazione di verifica preventiva di interesse archeologico.

I requisiti relativi all'iscrizione nell'Elenco Speciale dei professionisti ex art. 34 del DL 189/2016 e all'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del DL 189/2016 devono essere posseduti sin dal momento della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura e mantenuti per tutta la durata della procedura.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le **aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l.

10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art.4 del DM Infrastrutture 2 Dicembre 2016 n. 263.

Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, per i Raggruppamenti temporanei costituiti a sensi dell'art. 46 comma 1 lett. e), ovvero da soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D. M. Infrastrutture del 2 Dicembre 2016 n. 263 devono essere posseduti da ciascuno dei partecipanti al RT.

Il soggetto incaricato dello svolgimento della prestazione di Coordinatore della Sicurezza deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i. ed in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.

Il soggetto incaricato della redazione della Relazione Archeologica e della vigilanza in fase di scavo, deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del Codice.

8. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali previsti dalla vigente normativa ed ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, nonché nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263, recante la definizione dei requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell’art. 24 commi 2 e 5 del Codice.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **patto di integrità** (all. IV) e delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel successivo art. 27 e nel contratto di incarico costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Sono **altresì esclusi** dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti **nell’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016** e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (richiamato anche all’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 /2017).

In caso di oggettiva impossibilità di presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l’iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all’elenco speciale e, con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una **dichiarazione**, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l’esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei prescritti requisiti ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti sopra indicato.

Il requisito relativo all’iscrizione nell’Elenco speciale di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 deve essere posseduto da tutti i professionisti, partecipanti in forma singola ovvero in forma associata, che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione dei lavori, relazione geologica e relazione archeologica ai fini della partecipazione alla gara.

E’ in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017, la quale, al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi per servizi tecnici negli interventi relativi alle opere pubbliche (ivi comprese quelle inserite nell’allegato n. 1 alla detta ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo):

1. per incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell’esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, vieta il conferimento di incarichi per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni); indipendentemente dall’importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;

2. il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico e alla relazione geologica, è pari a trenta.

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17.

L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.

La stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Iscrizione nell'**Elenco Speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016** e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. per tutti i professionisti che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori, relazione geologica e verifica preventiva dell'interesse archeologico¹, ai fini della partecipazione alla gara;

d) (relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove di laboratorio) Possesso dell'**autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001** e l' **iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del DL 189/2016;**

e) (relativamente ai soggetti ex art. 45 del Codice deputati all'esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e comunque di indagini rientrati nelle attività di cui all'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016) l' **iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del DL 189/2016,** ovvero, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016, tutti gli operatori economici interessati, che dimostrino o esibiscano apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione, in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse, la domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ovvero, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del DL 189/2016, che siano iscritti ad uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture – UTG ex art. 1 co. 52 L 190/2012 (white – list) e che abbiano presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.

f) (relativamente ai soli soggetti deputati della verifica di interesse archeologico ed alla redazione della relazione archeologica) **Iscrizione nell'apposito Elenco istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, ai sensi dell'art. 25 co. 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016;

g) (laddove un operatore economico di cui all'art. 45 del Codice venga associato al RTP per garantire la presenza dell'archeologo nel gruppo di lavoro) **iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016**, fermo restando che il soggetto deputato allo svolgimento della verifica preventiva di interesse archeologico ed alla redazione della relazione archeologica dovrà essere comunque iscritto all'elenco speciale dei professionisti;

h) (relativamente al **servizio di coordinamento per la sicurezza** in fase di progettazione ed esecuzione) Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

i) Figure professionali minime

¹ Si segnala che l'archeologo deve iscriversi nell'ambito della sezione Categoria Soggettiva, sottosezione "altra categoria soggettiva".

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, è richiesta una struttura operativa minima.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, gli incarichi dovranno essere svolti da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come segue:

Tabella n. 4 – Requisiti del gruppo di lavoro

	RUOLO	REQUISITI	N.
1	Coordinatore Scientifico del gruppo di progettazione ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni	1 (può coincidere con altre figure)
2	Progettista architettonico	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
3	Progettista strutturale	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
4	Progettista impianti Meccanici	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
5	Progettista impianti Elettrici e Speciali	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
6	Progettista antincendio	Tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale e all'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 151 del 5 agosto 2011	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
7	Progettista competente in acustica ambientale	Tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale e all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (art.2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.Lgs 42/2017).	1 (può coincidere con altre figure)
8	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	Tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	1 (può coincidere con altre figure)

9	Responsabile delle attività di indagini e prove geologiche	Geologo iscritto al relativo albo professionale da almeno cinque anni	1
10	Coordinatore processo BIM	Tecnico con almeno 2 anni di esperienza nei processi BIM	1 (può coincidere con altre figure)
11	Direttore dei lavori e Ufficio della Direzione Lavori	<p><u>Direttore Lavori:</u> Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni.</p> <p><u>Direttore Operativo:</u> Laurea di Primo Livello (Triennale) o Magistrale (Quinquennale) in Ingegneria (settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni.</p> <p><u>Ispettore di Cantiere:</u> Diploma di Geometra o Diploma di Perito Industriale o Laurea di Primo Livello (Triennale) o Magistrale (Quinquennale) in Ingegneria o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni.</p>	3 di cui: 1 D.L. ed almeno 1 D.O. e 1 I.C. (possono coincidere con altre figure)
12	Responsabile della verifica preventiva dell'interesse archeologico	Professionista archeologo in possesso della qualificazione di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ed iscritto nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico istituito presso il MIBACT.	1

Requisiti del gruppo di lavoro

I professionisti di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere in possesso di Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale a almeno 10 anni per il professionista di cui al punto 1, e da almeno 5 anni per i professionisti di cui ai punti 2 e 3.

Il professionista di cui al punto 9, dovrà essere in possesso di Laurea Magistrale o Quinquennale in Scienze Geologiche ed iscritto nel relativo Albo da almeno 5 anni.

Il professionista di cui al punto 10 dovrà essere in possesso del Diploma di Geometra o Laurea di Primo Livello (Triennale) o Magistrale (Quinquennale) in Architettura o Ingegneria (Settore civile e ambientale), iscritto nel relativo albo professionale con almeno 2 anni di esperienza nei processi BIM.

Il professionista di cui al punto 12 dovrà essere in possesso di Diploma di Laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia ed iscritto nell'apposito "Elenco degli operatori abilitati alla redazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

E' possibile che diverse figure professionali coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, fermo restando quanto precisato per l'Ufficio di Direzione Lavori che dovrà essere composto in modo distinto dal numero di professionalità richieste al punto 11 della Struttura Operativa Minima di cui alla tabella sopra esposta.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 18.3, il nominativo, i requisiti richiesti, nonché gli estremi di iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i.

N.B. Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall'art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 deve essere garantita la presenza di un **geologo** all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

- Componente di un RT;
- Associato di un'associazione tra professionisti;
- Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
- Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

Nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che indichi due o più professionisti per l'esecuzione dell'incarico oggetto dell'appalto, dovrà inoltre essere individuato **il soggetto incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche**, ai sensi dell'art. 24 co. 5 del Codice.

Il Tecnico che, con apposita dichiarazione, dimostri il possesso delle necessarie qualifiche tecniche, potrà rivestire più profili professionali.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l'**avvalimento non è ammissibile** per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo, in quanto requisiti propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

j) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso per un importo pari (con arrotondamento in eccesso) al valore posto a base di gara, ovvero € 205.103,98

N.B. *Il requisito relativo al possesso di un fatturato globale minimo è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli stessi tenuto conto delle specifiche tecniche richieste e della destinazione funzionale a caserma dei Carabinieri dell'immobile in oggetto.*

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

- k) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura (espletati negli ultimi dieci anni)** antecedenti la data di pubblicazione dell' Avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia : E.15	I/c	€ 434.226,00	€ 434.226,00
Strutture: S.03	I/g	€ 200.412,00	€ 200.412,00
Strutture: S.04	IX/b	€ 144.742,00	€ 144.742,00
Impianti: IA.01	III/a	€ 77.938,00	€ 77.938,00
Impianti: IA.02	III/b	€ 122.474,00	€ 122.474,00
Impianti: IA.04	III/c	€ 133.608,00	€ 133.608,00

La comprova del requisito è fornita mediante elenco, con l'indicazione dei servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate nello schema di cui alla Tabella n. 4, per il valore ivi richiesto, svolti nel periodo ivi indicato (ultimi dieci anni), completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dall'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima.

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, può essere dimostrato cumulativamente dai componenti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

- I) **servizi “di punta” di ingegneria e architettura**, espletati **negli ultimi dieci anni**, antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due** servizi di punta per lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, *come segue*.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
Edilizia : E.15	I/c	€ 434.226,00	€ 173.690,40
Strutture : S.03	I/g	€ 200.412,00	€ 80.164,80
Strutture: S.04	IX/b	€ 144.742,00	€ 57.896,80
Impianti: IA.01	III/a	€ 77.938,00	€ 31.175,20
Impianti: IA.02	III/b	€ 122.474,00	€ 48.989,60
Impianti: IA.04	III/c	€ 133.608,00	€ 53.433,20

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione per le categorie **E.15**, **S.03** e **S.04** sono considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa categoria, ma non necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado di complessità sia almeno pari ai servizi da affidare, mentre per le altre categorie **IA.01**, **IA.02** e **IA.04**, ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione, non è possibile far riferimento a categorie diverse, come precisato dall'ANAC nella determinazione n. 4 del 25/02/2015.

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate, completa delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, di regola a mezzo della piattaforma telematica. È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, sempre attraverso la piattaforma telematica; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i **raggruppamenti temporanei**, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di **almeno un giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.²

I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al punto **9.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 9.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **9.1 lett. c)** relativo all'iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 deve essere posseduto da tutti i professionisti che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori, relazione geologica e verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai fini della partecipazione alla gara.

I requisiti di cui al **punto 9.1 lett. d)** sono posseduti dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove di laboratorio su terre e rocce.

Il requisito di cui al punto **9.1. lett. e)** è posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai **sensi dell'art. 45 del Codice.**

² L'art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive che "I raggruppamenti temporanei, inoltre, debbano prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista". Pertanto, il giovane professionista non necessariamente deve far parte del raggruppamento di professionisti quale mandante, essendo sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con altro componente del raggruppamento secondo quanto previsto nel precitato D.M. Resta inteso che, al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016, il giovane professionista deve partecipare alla specifica attività di progettazione.

N.B. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. Il requisito relativo all'**abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

N.B. Il requisito relativo all'**iscrizione all'albo dei geologi** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

N.B. Il requisito relativo all'**iscrizione dell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 151 del 5 agosto 2011** come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

N.B. Il requisito relativo all'**iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica** (art.2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.Lgs 42/2017) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

N.B. Il requisito relativo alla qualificazione di cui al predetto art. 25, comma 2 e art. 216 comma 7, nonché dell'iscrizione nell'apposito "Elenco degli operatori abilitati alla redazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico istituito presso il MIBACT, deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come responsabile della verifica preventiva d'interesse archeologico.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 9.2 lett. j)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 9.3 lett. k)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 9.3 lett. k)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto **9.3 lett. l)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 9.3 lett. l)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla prestazione principale.

In capo al Responsabile delle attività di indagini e prove geologiche e della verifica preventiva dell'interesse archeologico, non è richiesto il possesso dei requisiti di cui ai punti **9.2. lett. j)** e **9.3 lett. k) e l)**.

Per quanto attiene il **Laboratorio**, nella misura in cui sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere l'autorizzazione di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 per l'esecuzione di prove su terre e rocce, nonché l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (par. 9.1 lett. b) e l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori (par. 9.1 lett. e).

Per quanto attiene invece il **soggetto incaricato della verifica di interesse archeologico**, nella misura in cui sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere l'iscrizione nell'apposito **Elenco istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, ai sensi dell'art. 25 co. 1 e 2 del D. lgs. 50/2016; nel caso di partecipazione in qualità di operatore economico di cui all'art. 45 del Codice dovrà invece possedere l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i., ferma restando – in capo al professionista avente la qualifica di Archeologo – l'iscrizione all'Elenco di cui all'art. 34 del DL 189/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 deve essere posseduto da tutti i professionisti che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori, relazione geologica e verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai fini della partecipazione alla gara.

9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al punto **9.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 9.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **9.1 lett. c)** relativo all'iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 deve essere posseduto da tutti i professionisti che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori, relazione geologica e verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai fini della partecipazione alla gara.

I requisiti di cui al **punto 9.1 lett. d)** sono posseduti dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove di laboratorio su terre e rocce.

Il requisito di cui al punto **9.1. lett. e)** è **posseduto da tutti i soggetti ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 45 del Codice.**

N.B. Il requisito relativo **all'iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. Il requisito relativo **all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

N.B. Il requisito relativo **all'iscrizione all'albo dei geologi** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

N.B. Il requisito relativo alla qualificazione di cui al predetto art. 25, comma 2 e art. 216 comma 7, nonché dell'iscrizione nell'apposito Elenco degli operatori abilitati alla redazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico istituito presso il MIBACT., deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come responsabile della verifica preventiva d'interesse archeologico.

N.B. Il requisito relativo **all'iscrizione dell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi** del D.M. 151 del 5 agosto 2011 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

N.B. Il requisito relativo **all'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica** (art.2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.Lgs 42/2017) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi e per quanto previsto dall'art. 89 del D. lgs. 50/2016, è ammesso l'avvalimento qualora dichiarato in sede di manifestazione di interesse.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 9.1.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 9.1**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 18.3.1.

L'ausiliaria deve altresì possedere i requisiti generali relativi all'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (Nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, le dichiarazioni di inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

11.SUBAPPALTO

L'aggiudicatario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Non è consentito il subappalto della relazione geologica.

I subappaltatori devono essere iscritti all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, in linea con quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice, oltre i requisiti generali relativi all'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017).

Come previsto dalle NTC 2018 le **prove di laboratorio su terre e rocce, devono essere effettuate a cura di un Laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001**. L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice

Laddove l'O.E. abbia **dichiarato in sede di manifestazione di interesse** di voler ricorrere al c.d. **subappalto necessario** relativamente alle prove di laboratorio su terre e rocce, dovrà **confermare** tale volontà nel **DGUE**.

N.B. Nell'ipotesi di **subappalto necessario**, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, per le prestazioni di laboratorio, **non abbia manifestato espressamente in**

sede di manifestazione di interesse e, successivamente, nel DGUE la volontà di affidare a terzi le parti del servizio di competenza dei laboratori.

Resta inteso che, con riguardo alle prestazioni dei laboratori, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del Codice. In tal caso è altresì richiesta (in luogo dell'iscrizione all'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016) l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ai sensi dell'art. 30 del D.L. 189/2016, ovvero, i soggetti debbono aver presentato, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016, in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse la domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori; **ovvero** debbono essere iscritti, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del DL 189/2016, ad uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture – UTG ex art. 1 co. 52 L 190/2012 (white – list) e debbono aver presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.

Non è obbligatorio indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.

In relazione ad eventuali subappalti necessari, il possesso del requisito richiesto dovrà essere attestato nell'ambito della Parte IV lettera A punto 1 del DGUE.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto per le seguenti attività:

- indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
- sondaggi,
- rilievi,
- misurazioni e picchettazioni,
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica,
- redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%, dell'importo posto a base di gara relativamente alle categorie indagini e rilievi preliminari alla progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali e precisamente di importo pari a **€ 2.370,05**.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di **micro impresa, piccola o media impresa**³ dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

³ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36):.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Sarà inoltre necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti**, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. **con bonifico bancario**, da effettuare in favore di

Banca d'Italia – Tesoreria di Ancona
IBAN: IT46V0100003245330400000001

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. **cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di **26 caratteri**;
- II. **codice IPA 8VR3VB**, su un numero massimo di **6 caratteri**;
- III. **codice CIG** su un numero massimo di **15 caratteri**;
- IV. **codice fiscale del depositante** su un numero massimo di **16 caratteri** (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

*- **Microimprese:** imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 Milioni di EUR.*

*- **Piccole imprese:** imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 Milioni di EUR.*

*- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.*

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore;

b. con assegno circolare intestato al Capo della Tesoreria dello Stato della Provincia di Ancona, da depositare presso i relativi uffici che provvederanno al versamento del controvalore per la costituzione del "deposito provvisorio in contanti", di cui all'articolo 172 delle I.S.T..

In tal caso, l'operatore economico dovrà trasmettere tramite il Portale la ricevuta del deposito dell'assegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.

c. **con fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà allegare a portale, all'interno della Documentazione Amministrativa, in alternativa:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per *almeno* 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

-
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti **fornendo copia dei certificati posseduti.**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. CAUZIONE DEFINITIVA

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice e secondo le caratteristiche indicate per la cauzione provvisoria. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.

Valgono per la cauzione definitiva le stesse condizioni previste per la cauzione provvisoria, di cui al precedente par. 12.

Saranno altresì richieste all'aggiudicatario ulteriori garanzie, da presentare prima della stipula del contratto, specificatamente indicate nell'art 17 del Capitolato tecnico-prestazionale allegato al presente Disciplinare.

14. SOPRALLUOGO

E' possibile eseguire un sopralluogo **facoltativo** presso l'immobile oggetto del servizio nei giorni lavorativi a partire dal 22/06/2020 sino al 24/06/2020.

Il sopralluogo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste per il contenimento del rischio epidemiologico derivante dal Covid-19.

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento previa richiesta scritta da inviare all'indirizzo di posta elettronica marina.borsella@agenziademanio.it, **entro le ore 12.00 del 18/06/2020**, mediante utilizzo del modello allegato al presente Disciplinare (All. V).

Il RUP indicherà modalità e termini per poter svolgere il sopralluogo richiesto.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 7, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori

economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 7, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo potrà essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si rimanda al DPCM 28 Settembre 2017, con il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente **l'esonero** per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 30/06/2020**, pena **l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet di cui all'Avviso di indagine di mercato.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documento	Sezione
Domanda di partecipazione – All. I	Domanda di partecipazione alla gara
DGUE concorrente – All. II	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Dichiarazione integrativa del DGUE – All. III	Dichiarazione integrativa del DGUE dell'impresa concorrente
Patto di integrità – All. IV	Patto di integrità di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – All. VIII	Informativa privacy concorrente
PASSOE	PASSOE
Tabella di riepilogo dei requisiti professionali – All. VII	Tabella di riepilogo dei requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.P. o Consorzi
Procure	Eventuali procure
Statuto dell'associazione professionale	Eventuale atto relativo alle associazioni professionali
F23 attestante il pagamento del bollo	Comprova imposta di bollo
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva
Offerta economica Documento	Sezione
Offerta economica	Offerta economica

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la

procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni

caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

I documenti di gara, firmati digitalmente laddove richiesto, dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Si precisa che:

- per i concorrenti diversi dal professionista singolo, la documentazione di gara deve essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante ovvero da un procuratore di quest'ultimo di cui dovrà essere allegata la procura;
- per gli studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti associati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **di sette giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

18.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Agenzia del Demanio C.F. 06340981007);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TQD è il codice dell'ufficio territorialmente competente per la D.R. Marche);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Procedura negoziata "Sisma 2016" D.R. Marche, CIG 82385488E0").

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. I, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega, se del caso, copia conforme all'originale della procura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► **indicare:**

- la **forma di partecipazione** alla gara tra quelle previste dall'art. 46 co. 1 del D.lgs 50/2016 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF e partita IVA);

nonché

- (in caso di **consorzi stabili** di cui all'art. 46 co. 1 lett. f che non partecipano in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;

- (in caso di **RT sia costituiti che costituendi** di cui all'art. 48 del D. lgs. 50/2016) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti e le quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;

- (in caso di **RT costituendi** di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a **conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► **e dichiarare:**

a) (nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come singolo professionista) in ragione di quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) di essere in possesso dei titoli di studio, e di tutte le abilitazioni di cui al precedente par. 9.1 "Requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro", necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento

b) (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo) in ragione di quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente par. 9.1 "Requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro", e di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento nonché la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara.

Si precisa che nel caso in cui il concorrente non intenda ricorrere al subappalto (necessario), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016, per le prestazioni di cui al Par. 7 e 11 del Disciplinare in quanto inserite nella struttura operativa dell'O.E. concorrente, dovrà espressamente indicare i dati relativi al laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001;

-
- c) *(nel caso di raggruppamenti temporanei)* in ragione di quanto previsto all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del DM 263 DEL 2.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione; **NB:** i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;
- d) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
- e) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- g) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- h) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

18.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> .

In alternativa, il concorrente può avvalersi, ai fini della corretta compilazione, del modello di DGUE allegato al presente Disciplinare (All. II).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- **nella Parte II, lettera A**, dovranno essere indicati oltre ai dati identificativi anche la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e dal DM Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016 n.263, così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione;

- **nella Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i **dati** (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, nella Busta A:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 18.3.1;
- 3) l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui al par. 26;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE comprensivo dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

N.B. Laddove si intenda ricorrere al **subappalto necessario** in relazione alle prestazioni di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, il concorrente dovrà, **pena l'esclusione dalla procedura**, avere cura di dichiarare anche in questa sede che intende ricorrere al subappalto delle relative prestazioni ad un operatore qualificato, in possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara, mediante compilazione delle lettere A, B, C, D di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ferma restando la necessità di produrre anche la separata dichiarazione integrativa di cui al successivo par. 18.3.1.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

-
- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 9.1 del presente disciplinare;
 - b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9.2 del presente disciplinare;
 - c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 9.2 del presente disciplinare;

N.B. avuto riguardo ai requisiti di cui al par. 9.3, lett. k e l, l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi **il destinatario, la descrizione del servizio, l'importo dei servizi** (i.e. corrispettivo dei servizi svolti), **la data di conferimento dell'incarico** nonché **la data di ultimazione** del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della **categoria d'opera** cui appartengono ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. La Stazione Appaltante ha predisposto un apposito **foglio di lavoro** (cfr. "*Tabella di riepilogo dei requisiti professionali*" All. XI), messo a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, da restituire per rendere le dichiarazioni richieste nei documenti di gara in merito al possesso dei requisiti di cui al par. 9.3, che potrà essere compilato in sostituzione della Parte IV lettera C, punto 1b del DGUE purché richiamato espressamente quale parte integrante dello stesso, allo scopo di esplicitare i requisiti posseduti. Qualora il concorrente decida di compilare in ogni caso la Parte IV lettera C, punto 1b, del DGUE, le informazioni dovranno essere conformi e coerenti ai dati riportati nella Tabella di riepilogo dei requisiti professionali All. XI. Si rinvia alle precisazioni indicate nel N.B. del par. 9.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

18.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

18.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente dovrà rendere una **Dichiarazione integrativa (Allegato III)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procedura), con la quale il concorrente dichiara di:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

- a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
 - b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
 - c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro⁴;
 - d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
 - e. in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale.
- II. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);
 - III. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;

ovvero

(per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di

⁴ Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.

quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 4 del Codice appalti ⁵;

- IV. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- V. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- VI. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (*in particolare come modificato dalla L. 55/2019*) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;
- VII. di rientrare in uno dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice ovvero di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) del Codice (avuto riguardo alle prestazioni dei soggetti per le quali ne è ammessa la partecipazione);
- VIII. di accettare il Protocollo quadro di legalità di cui al successivo par. 27 (ex art. 1, comma 17 della L. 190/2012);
- IX. (*nel caso di partecipazione in qualità di soggetto di cui all'art. 46 del Codice*) di essere iscritto all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. (e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017) **ovvero**, *in alternativa (in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo) attesta l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti sopra indicato;*
- X. di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 **ovvero** di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
- XI. (*nel caso di partecipazione in qualità di operatore economico di cui all'art. 45 del Codice per i soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini geologiche ed in ogni caso delle attività di indagine di cui all'art. 31 comma 8 del Codice, ovvero nel caso di operatore di cui all'art. 45 del Codice che garantisca la presenza dell'archeologo ai fini del gruppo di lavoro*) di essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex art. 30

⁵ Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

del D.L. 189/2016 e s.m.i., **ovvero** (*nel caso di mancata iscrizione*) dichiara ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016 e dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di aver presentato in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse la domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori **ovvero** ai sensi dell'art. 30 comma 7 del DL 189/2016 di essere iscritto ad uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture – UTG ex art. 1 co. 52 L 190/2012 (white – list) e che abbiano presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.

XII. (per i professionisti associati)

i dati identificativi e requisiti (*estremi di iscrizione ai relativi albi professionali*) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

XIII. (per le società di ingegneria)

- a. il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico;
- b. l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. **N.B.:** in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

XIV. (per le società di professionisti)

- a. gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- b. l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. **N.B.** in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

18.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) copia conforme all'originale della procura;
- **Tabella riepilogativa** dei requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi sottoscritto digitalmente e compilato in conformità al modello allegato (**Allegato XI**);
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, unico per entrambi i lotti oggetto di partecipazione, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (**Allegato IV**);
- **PASSOE**, per ciascun lotto, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo** secondo le indicazioni di cui all'allegato modello F23;

-
- eventuale **autorizzazione del Commissario Straordinario** a superare i limiti di incarichi professionali di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017;
 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 26 del presente Disciplinare in materia di "*Trattamento dei dati personali*". L'allegato in questione denominato "*Informativa trattamento dati personali*" (**Allegato VIII**) dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93 comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Nel caso studi associati:

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

18.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 17.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di rete

- I. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
 - a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - 1.1.1.b.1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 1.1.1.b.2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - 1.1.1.b.3. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'**Offerta economica** (*offset di sistema*) secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: *i)* scaricata e salvata sul proprio PC; *ii)* sottoscritta digitalmente.

L'"Offerta economica" dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

-
- a) **ribasso percentuale unico** dell'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza. Il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con massimo di tre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
- b) I costi della sicurezza, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016.

N.B. La stazione Appaltante ha quantificato gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze (tabella n. 1 di cui al paragrafo 4.1 del presente Disciplinare); ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, **il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione**, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta – commisurato all'entità e alla caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza).

- c) I costi della manodopera, già computati nell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. **N.B.:** La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della manodopera nella tabella n. 1 di cui al paragrafo 4.1 del presente Disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è una propria quantificazione dei costi in questione, che – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione – dovranno risultare conformi a quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice; **l'importo indicato dovrà essere diverso da € 0, a pena di esclusione.**

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art.2, c.2 – bis, del D.L. 17 ottobre 2016 n.189 e s.m.i. (modificato dalla L. n.156/2019 di conversione del D.L. n.123/2019) ovvero dal massimo ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

Il ribasso percentuale deve essere esclusivamente espresso fino alla terza cifra decimale. Qualora il ribasso contenga altre cifre oltre la millesimale richiesta, le stesse non saranno considerate ai fini della procedura di affidamento.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data per lo svolgimento della prima seduta pubblica telematica, avrà luogo in data **01/07/2020** alle ore 10.00.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso "Area comunicazioni" ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Nel corso della seduta pubblica, il Rup procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa* e *Offerta economica*, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente il Rup procederà, attraverso il Sistema, all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Stazione Appaltante né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* ed il Rup procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) **potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.**

Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (cfr. §14 del presente disciplinare). In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente **sette giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.

22. APERTURA E VERIFICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Rup procede alla fase di apertura dell'offerta economica, con accesso alla Piattaforma Telematica.

In particolare il Rup procede, tramite piattaforma:

- all'apertura delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale;
- all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;

-
- (se del caso) alla determinazione della soglia di anomalia, secondo le modalità di seguito precisate;
 - all'individuazione della graduatoria.

Quindi, nel caso di numero di offerte valide superiore o pari a dieci, il RUP, ai sensi dell'art. 97 comma 8, selezionerà la migliore offerta applicando la procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis dell'art. 97 del Codice. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, la procedura di esclusione automatica non sarà applicata nel caso di un numero di offerte valide inferiore a dieci.

Come disposto dall'art. 97, comma 3-bis, del Codice, **in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque**, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice, di sottoporre a verifica, secondo le medesime modalità di cui al citato paragrafo 23, le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al RUP anormalmente basse.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 1, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di

cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;

- b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- c) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'ANAC.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e, tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, secondo quanto indicato nel "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" in tema di polizze a carico dell'Aggiudicatario. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO è l'Avv. Ivan Frioni sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A (Allegato **Informativa trattamento dati personali – All.VIII**).

27. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente

ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati;

l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

27.1 ULTERIORI DISPOSIZIONI

– Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

a) Clausola n. 1: “il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p.”.

b) Clausola n. 2: “Il Soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

– Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con

l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

28. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Tancredi